



Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria

Verbale n. 54 del 26/11/2025

Oggi 26 novembre 2025, il Collegio dei Revisori si è riunito in teleconferenza dalle rispettive sedi, nominato con deliberazione di Consiglio regionale n. 423 del 30 settembre 2019, ai sensi della L.R. n. 2/2013 «*Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria*» e s.m.i., e così composto:

- Dott.ssa Grazia Zeppa - Presidente, presente
- Dott. Luigi Mazzulla - Membro, presente
- Dott. Rocco Nicita - Membro, presente

con il seguente ordine del giorno:

- Consiglio regionale. Deliberazione dell'Ufficio Presidenza n. 8 del 24 novembre 2025 avente ad oggetto *“Variazioni al Bilancio di previsione 2025-2027, esercizio 2025, del Consiglio regionale della Calabria”*.

Il Collegio, dopo aver svolto gli approfondimenti ed i riscontri di legge, al termine dell'istruttoria svolta, esprime il parere n. 27/2025 (allegato 1), da sottoscrivere digitalmente e depositare agli atti dell'Ente unitamente al presente verbale.

Non essendoci altri argomenti da trattare, si termina la riunione, previa stesura e lettura del presente verbale da sottoscrivere digitalmente e conservare agli atti del Consiglio regionale.

Firma digitale

Il Collegio

Dott.ssa Grazia Zeppa - Presidente

Dott. Luigi Mazzulla - Componente

Dott. Rocco Nicita - Componente

Copia del presente verbale, corredato dell'allegato parere, è trasmesso al Presidente del Consiglio regionale, all'Ufficio di Gabinetto, al Presidente della Giunta regionale della Calabria, al Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria del Consiglio regionale, al Dirigente generale del Dipartimento Economia e Finanze della Giunta regionale, al Presidente della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Calabria, al Settore Commissione Bilancio, Programmazione economica, Attività produttive, Affari dell'Unione europea e Commissioni speciali del Consiglio regionale, al Direttore Generale del Consiglio regionale, al Segretario Generale del Consiglio regionale, al Dirigente Generale del Dipartimento Segretariato Generale della Giunta Regionale, al Settore Segreteria Assemblea del Consiglio regionale.



Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria

PARERE N. 27 DEL 26/11/2025

Oggetto: Deliberazione dell'Ufficio Presidenza n. 8 del 24/11/2025. Variazioni al Bilancio di previsione 2025-2027, esercizio 2025, del Consiglio regionale della Calabria.

Il Collegio dei Revisori della Regione Calabria, nelle persone del Presidente Dott.ssa Grazia Zeppa e dei Componenti Dott. Luigi Mazzulla e Dott. Rocco Nicita;

Vista la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 3 bis della legge regionale n. 2 del 10 gennaio 2013 e dell'art. 26, comma 2 del Regolamento di contabilità, per la deliberazione dell'Ufficio Presidenza n. 8 del 24 novembre 2025 avente ad oggetto *"Variazioni al Bilancio di previsione 2025-2027, esercizio 2025, del Consiglio regionale della Calabria"* che sarà sottoposta ad approvazione del Consiglio regionale nella seduta del 27/11/2025, trasmessa per posta elettronica certificata in data 24 novembre 2025, corredata dalla seguente documentazione:

- Allegato A - Variazioni al Bilancio di Previsione 2025-2027, esercizio 2025, Entrate-Uscite;
- Allegato B - Prospetto degli equilibri di bilancio;

Visti

- la legge regionale n. 2/2013 e s.m.i.;
- l'art. 16, comma 2, lettera c) dello Statuto della Regione Calabria;
- il Regolamento interno di amministrazione e contabilità approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 190 del 4 maggio 2017 e s.m.i., in particolare l'art. 26, comma 2 e l'art. 30;

Premesso che:

- con deliberazione Consiliare n. 366 del 20 dicembre 2024, è stato approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale della Calabria, per gli esercizi 2025-2027, cfr. verbale del Collegio n. 62 del 16/12/2024, parere n. 24/2024 espresso nella relazione allegata;
- con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 105 del 27 dicembre 2024, è stato approvato il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione del Consiglio regionale della Calabria, per gli esercizi 2025-2026-2027;

- con determinazione del Direttore generale n. 776 del 30 dicembre 2024, è stato approvato il bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale, per gli esercizi 2025-2026-2027;
- con deliberazione di Consiglio regionale n. 392 del 21/07/2025 è stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2024, cfr. verbale del Collegio n. 22 del 23/06/2025, parere n. 7/2025 espresso nella relazione allegata;

Richiamato il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed in particolare:

- l'art. 40 *"Equilibrio di bilancio"* recante *"1. Per ciascuno degli esercizi in cui è articolato, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario di competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione, garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie, alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità. ... "*;
- l'art. 42 *"Il risultato di amministrazione"* recante:
al comma 1 *"Il risultato di amministrazione, distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati, è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare, secondo le modalità previste al comma 12";*
al comma 4 *"I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione, per le entrate in conto capitale che hanno dato*

luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti”;

al comma 5 *“Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:*

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;

d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui la regione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. È possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se la regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio. L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione, per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse”;

al comma 6 *“La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma 1, può essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità: a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; c) per il finanziamento di spese di investimento; d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; e) per l'estinzione anticipata dei prestiti”;*

Richiamati altresì:

- il principio contabile applicato di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs.n.118/2011 ed in particolare il punto 4.2, lettera g);
- il principio contabile applicato di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs.n.118/2011 ed in particolare:

- il paragrafo 9.2.10 del PCA 4.2 il quale prevede che le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati;
- il paragrafo 9.2.12 del principio contabile applicato 4.2 recante *“La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell’approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

- a) *per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
- b) *per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall’articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari. Per mezzi ordinari si intendono tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare all’esaurimento delle politiche tributarie regionali e locali. E’ pertanto possibile utilizzare l’avanzo libero per la salvaguardia degli equilibri senza avere massimizzato la pressione fiscale;*
- c) *per il finanziamento di spese di investimento;*
- d) *per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) *per l’estinzione anticipata dei prestiti.*

Pertanto, l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell’ente. ...”;

- la legge n. 145/2028, commi 897-898 recanti:

“897. Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. A tal fine, nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di

preconsuntivo di cui all'articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali. Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione. ...

898. Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. ...”;

Richiamato altresì il Regolamento di contabilità del Consiglio regionale, in particolare:

- l'art. 26 “Variazioni di bilancio”, recante “Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento, tenuto conto delle indicazioni formulate dal Direttore Generale e dai dirigenti assegnati alla struttura amministrativa del Consiglio regionale. 2. Le variazioni al bilancio sono deliberate dal Consiglio regionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza, salvo quelle previste dai successivi articoli 27 e 28. Sulla proposta deliberata dall'Ufficio di Presidenza deve essere acquisito il parere del Collegio dei revisori dei conti. 3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno: a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa; b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria; c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti; d) le variazioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate; e) le variazioni relative alle dotazioni di cassa di cui all'articolo 27, comma 1, lettera d), del presente regolamento; f) le variazioni di bilancio del fondo pluriennale vincolato, in

termini di competenza e di cassa, che sono comunicate semestralmente all'Ufficio di Presidenza; 14 g) i prelevamenti dai fondi di riserva di cui all'articolo 18, comma 3, del presente regolamento. 4. Le variazioni degli stanziamenti di cassa riguardano il primo esercizio del bilancio di previsione. 5. Le variazioni al bilancio di previsione approvate dal Consiglio regionale sono trasmesse al Presidente della Giunta regionale per i provvedimenti di competenza. 6. I provvedimenti di variazione sono trasmessi al dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria che effettua le registrazioni nelle scritture contabili dell'ente. 7. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere, mediante l'invio del prospetto di cui all'articolo 10, comma 4, del d.lgs. 118/2011, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono, altresì, trasmesse al tesoriere: a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento; b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario”;

- l'art. 75 “Il risultato di amministrazione” recante:

“1. Il risultato di amministrazione è pari al fondo di cassa finale aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare. 2. Il risultato di amministrazione si distingue in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati. 3. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, è determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. 4. I fondi accantonati del risultato di amministrazione comprendono il fondo crediti di dubbia esigibilità e gli accantonamenti per passività potenziali. 5. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio: a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata; b) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione; c) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente. 6. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma 2, può essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità: a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; b) per i provvedimenti necessari

per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; c) per il finanziamento di spese di investimento; d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente. 7. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione svincolata, in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. 8. Le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, 37 esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione può determinare danno per l'ente. 9. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 8, entro il 31 gennaio, l'Ufficio di Presidenza verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione dell'anno precedente sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), del d.lgs. 118/2011. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato. 10. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente, costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 9 e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'articolo 11, comma 4, lettera d), del d.lgs. 118/2011, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate. 11. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate del risultato di amministrazione, sono effettuate dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione

presunto da parte dell'Ufficio di Presidenza di cui ai commi 9 e 10. Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa, derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dal dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria”;

Rammentato che con deliberazione del Consiglio regionale n. 392 del 21/07/2025 è stato approvato il rendiconto della gestione 2024 - accertando un risultato di amministrazione di euro 35.248.402,96 - così composto:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2024	35.248.402,96
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024	
Parte Accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2024	68.934,97
Accantonamento residui perenti al 31/12/2024 (solo per le regioni)	0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	1.584.090,25
Altri accantonamenti (per passività potenziali fondo spese e rischi)	2.814.152,72
Totale parte accantonata (B)	4.467.177,94
Parte Vincolata	
a) Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	8.925.593,49
b) Vincoli derivanti da trasferimenti	824.155,24
c) Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
d) Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	1.961.074,83
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	11.710.823,56
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	11.946.288,40
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	7.124.113,06
<i>F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto</i>	<i>0,00</i>

Rammentato altresì che con verbale n. 26 del 07/08/2025, il Collegio ha espresso parere (n. 10/2025) alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 52 del 31/07/2025 avente ad oggetto *“Bilancio di previsione 2025-2027 del Consiglio regionale della Calabria: assestamento e variazioni”*, approvata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 404/2025, **con la quale si procedeva ad applicare una ulteriore quota di risultato di amministrazione 2024 di euro 18.472.874,02** - così composta e così suddivisa tra parte corrente e parte capitale:

QUOTA APPLICATA RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2024	TITOLO 1	TITOLO 2	TOTALE
quota vincolata da leggi	23.190,03	0,00	23.190,03
quota vincolata da leggi	179.007,49	0,00	179.007,49
Totale quota vincolata da leggi	202.197,52	0,00	202.197,52
quota accantonata fondo rischi contenzioso	70.000,00	0,00	70.000,00
quota accantonata passività potenziali	502.496,80	0,00	502.496,80
Totale quota accantonata	572.496,80	0,00	572.496,80
quota destinata agli investimenti	0,00	10.574.066,64	10.574.066,64
Totale quota da investimenti	0,00	10.574.066,64	10.574.066,64
quota disponibile servizio digitale e riscotruzione modello 3d	200.000,00	0,00	200.000,00
quota disponibile restituzione alla Giunta regionale	2.099.718,80	0,00	2.099.718,80
quota disponibile per diversi interventi di spesa	0,00	4.824.394,26	4.824.394,26
Totale quota disponibile	2.299.718,80	4.824.394,26	7.124.113,06
Totale	3.074.413,12	15.398.460,90	18.472.874,02

Preso atto che la variazione al bilancio 2025-2027, esercizio 2025, proposta con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 8 del 24/11/2025 si è resa necessaria per riallineare le previsioni del bilancio 2025-2027 del Consiglio regionale della Calabria alle previsioni contenute nel disegno di legge di assestamento del bilancio della Regione Calabria per gli anni 2025-2027, cfr. verbale Collegio Revisori n. 53 del 25/11/2025, posto all'approvazione del Consiglio regionale nella seduta del 27/11/2025, punto 3) dell'avviso di convocazione integrato, come notificato in data 25/11/2025;

Rilevato che le variazioni proposte con deliberazione dell'Ufficio Presidenza n. 8 del 24/11/2025, come risultanti nell'allegato A), riguardano la parte entrata e la parte spesa dell'esercizio 2025, sia di parte corrente sia di parte capitale, in particolare sono previste:

- l'applicazione di una quota disponibile del risultato di amministrazione 2024 di euro 10.574.066,64 per finanziare in spesa corrente la restituzione del trasferimento alla Giunta regionale;
- la diminuzione di quota destinata agli investimenti del risultato di amministrazione 2024 di euro 10.574.066,64 applicata in sede di assestamento per finanziare la ricostruzione dell'Auditorium Calipari e delle aree di pertinenza presso la sede del Consiglio regionale della Calabria;
- maggiori entrate di parte capitale di euro 10.574.066,64 derivanti dal trasferimento in conto capitale della Regione che finanzia le spese per la ricostruzione dell'Auditorium Calipari e delle aree di pertinenza presso la sede del Consiglio regionale della Calabria;
- maggiori spese correnti di euro 10.574.066,64 per la restituzione del trasferimento alla Giunta regionale finanziata con quota disponibile del risultato di amministrazione;
- maggiori spese di parte capitale di euro 10.574.066,64 per la ricostruzione dell'Auditorium Calipari e delle aree di pertinenza presso la sede del Consiglio regionale della Calabria;

- minori spese di parte capitale euro 10.574.066,64 per riallineare la diminuzione della quota destinata agli investimenti del risultato di amministrazione;

Rilevato che ai fini degli equilibri di parte corrente e di parte capitale la presente proposta di variazione produce i seguenti effetti finanziari sul bilancio di previsione 2025-2027, anno 2025:

ANNO 2025	VARIAZIONI	TOTALE
QUOTA RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		
Quota disponibile	10.574.066,64	
Totale quota destinata alla spesa corrente		10.574.066,64
Parte corrente		
Maggiori entrate	0,00	
Minori entrate	0,00	
Totale entrate		0,00
Maggiori spese	10.574.066,64	
Minori spese	0,00	
Totale spese		10.574.066,64
Differenza di parte corrente		0,00
QUOTA RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		
Quota destinata agli investimenti	-10.574.066,64	
Totale quota destinata alla spesa in conto capitale		-10.574.066,64
PARTE CAPITALE		
Maggiori entrate	10.574.066,64	
Minori entrate	0,00	
Totale entrate		10.574.066,64
Maggiori spese	10.574.066,64	
Minori spese	-10.574.066,64	
Totale spese		0,00
Differenza di parte capitale		0,00
Differenza		0,00

Verificata la natura specifica della nuova e maggiore entrate destinata al finanziamento di spesa per la ricostruzione dell'Auditorium Calipari;

Rammentato che a seguito della variazione di assestamento al bilancio 2025-2027, approvata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 404/2025, cfr. verbale Collegio Revisori n. 26/2025, risultava applicata una quota complessiva di risultato di amministrazione 2024 pari a euro 19.549.984,61 di cui:

- euro 4.121.523,71 alla spesa corrente;
- euro 15.428.460,90 alla spesa capitale;

Rilevato, che con la proposta di variazione al bilancio 2025-2027, esercizio 2025, di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 8 del 24/11/2025:

- sono rispettati e salvaguardati il pareggio di bilancio e gli equilibri stabiliti dal vigente ordinamento contabile ed in particolare dall'art. 40 del D.Lgs.n.118/2011, come risulta dal prospetto degli equilibri di cui all'allegato B);
- è mantenuto, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui alla legge n.145/2018;
- **risulta applicata al bilancio di previsione 2025-2027, esercizio 2025, per effetto della presente proposta di variazione al bilancio 2025-2027, come sopra illustra nel dettaglio, una quota complessiva di risultato di amministrazione 2024 sempre pari a euro 19.549.984,61 (importo confermato), ma così destinato:**
 - per euro 14.695.590,35 in parte corrente
 - per euro 4.854.394,26 in parte capitale

come riportato correttamente nel prospetto degli equilibri di cui all'allegato B);

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale della Calabria, n. 569 del 20/11/2025, avente ad oggetto *“Disegno di legge «Assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni 2025-2027». Proposta al Consiglio regionale”*, sulla quale il Collegio ha espresso parere (n. 26/2025) con verbale n. 53 del 25/11/2025 e l'allegata nota integrativa, in particolare, il paragrafo 4.2.1 *“Spesa finanziata con l'utilizzo del risultato di amministrazione disponibile”* tabella 8);

Preso atto che la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 8/2025 è sottoposta all'approvazione del Consiglio regionale nella seduta del 27/11/2025, come da avviso di convocazione integrato notificato tramite pec in data 25/11/2025, al punto 2) dell'ordine del giorno;

Tenuto conto di quanto sopra illustrato, rilevato e riscontrato,

ESPRIME

parere favorevole alla deliberazione dell'Ufficio Presidenza n. 8 del 24/11/2025 avente ad oggetto *“Variazioni al Bilancio di previsione 2025-2027, esercizio 2025, del Consiglio regionale della Calabria”*.

26 novembre 2025

Firma digitale

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.ssa Grazia Zeppa - Presidente

Dott. Luigi Mazzulla - Componente

Dott. Rocco Nicita - Componente